

# **Autorizzazione al Consiglio di Gestione in tema di azioni proprie**

Signori Soci,

l'Assemblea tenutasi lo scorso 9 maggio 2009, nel rispetto degli articoli 2357 e 2357 bis del Codice Civile, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, aveva autorizzato il Consiglio di Gestione a disporre acquisti e vendite di azioni proprie, aventi valore nominale di euro 2,50, nei limiti dell'esistente Riserva, pari ad euro 64.203.000.

In merito si propone di rinnovare la suddetta autorizzazione alle medesime condizioni in essere e pertanto a disporre acquisti e vendite di azioni proprie, aventi valore nominale di euro 2,50, nei limiti dell'esistente Riserva, pari ad euro 64.203.000.

In relazione al predetto ammontare della Riserva si rammenta che, sulla base di quanto stabilito dal principio contabile IAS 32 "Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative" paragrafo 33, le azioni proprie acquistate devono essere, sul piano contabile, dedotte dal patrimonio (in tale senso, la circolare Banca d'Italia n. 262/2005 riconduce le azioni proprie detenute in portafoglio nella voce 190 del passivo di Stato Patrimoniale a riduzione del patrimonio netto).

Le vendite di azioni proprie verranno eseguite ad un prezzo non inferiore a quello ufficiale ovvero di chiusura rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione di vendita con l'intesa che l'importo delle cessioni di azioni detenute riconfluisca, sino alla concorrenza del prezzo di carico, tra le disponibilità iscritte alla "Riserva acquisto azioni proprie".

L'importo corrispondente alla differenza tra il valore di carico e quello della successiva cessione delle azioni proprie è iscritto direttamente a patrimonio netto nella voce 170 "Sovrapprezzi di emissione".

Si segnala che l'art. 144 bis del Regolamento Emittenti, emanato in attuazione del primo comma dell'art. 132 del Testo Unico Finanza come modificato dalla Legge 62/2005 (Direttiva Market Abuse), prevede quattro modalità per l'acquisto di azioni proprie.

In dettaglio, gli acquisti di azioni proprie possono essere effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, sul mercato secondo modalità stabilite nei Regolamenti di Borsa, mediante acquisto e vendita di strumenti finanziari derivati ovvero mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita.

A tale riguardo, si richiede all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente ed il Vice Presidente in via tra loro disgiunta, all'acquisto delle azioni UBI Banca secondo la modalità indicata al comma 1 lettera b) dell'art. 144 bis del Regolamento Emittenti, ossia l'acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Le motivazioni per le quali viene richiesta l'autorizzazione in parola sono da ravvisarsi nella possibilità di intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, principalmente allo scopo di regolarizzare l'andamento delle negoziazioni a fronte di situazioni caratterizzate da eccesso di volatilità o da una scarsa liquidità degli scambi.

Tali acquisti potranno essere effettuati nei limiti dell'esistente Riserva di Euro 64.203.000, sino all'Assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2364-bis, n. 4, Codice Civile, in materia di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 - previa

approvazione del bilancio di esercizio, per la sola ipotesi in cui detto bilancio di esercizio non fosse già stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza – ad un prezzo non superiore a quello ufficiale ovvero di chiusura rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione ed a valere sulla “Riserva acquisto azioni proprie”, con l’ulteriore limite che, in ragione delle negoziazioni effettuate, il possesso di azioni non abbia a superare un numero massimo pari all’1% delle azioni costituenti il capitale sociale.

In relazione alle opportunità ed alle situazioni tecniche di mercato, si propone altresì di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente ed il Vice Presidente in via tra loro disgiunta, ad utilizzare le azioni proprie in portafoglio anche per l’esercizio di opzioni comunque denominate, sempre che il prezzo di esercizio dell’opzione non sia inferiore a quello di carico.

Il tutto in conformità delle disposizioni in materia emanate dalla Consob.

Si precisa infine che al 31 dicembre 2009 la Banca non deteneva in portafoglio azioni proprie.

Signori Soci,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Gestione propone pertanto che l’Assemblea ordinaria dei Soci assuma la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea dei Soci di Unione di Banche Italiane Scpa,*

*- preso atto della proposta del Consiglio di Gestione;*

*- avute presenti le norme di legge e statutarie e le disposizioni emanate in materia dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa,*

#### DELIBERA

- a) di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente ed il Vice Presidente in via tra loro disgiunta, a procedere con una o più operazioni, sino all’Assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell’art. 2364-bis, n. 4, Codice Civile, in materia di distribuzione degli utili dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, previa approvazione del bilancio di esercizio, per la sola ipotesi in cui detto bilancio di esercizio non fosse già stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza, mediante la modalità indicata al comma 1 lettera b) dell’art. 144 bis del Regolamento Emittenti, ossia l’acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, all’acquisto di azioni proprie, aventi valore nominale di Euro 2,50 ad un prezzo non superiore a quello ufficiale ovvero di chiusura rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione, a valere sulla “Riserva acquisto azioni proprie” di Euro 64.203.000,00 e con l’ulteriore limite che, in ragione delle negoziazioni effettuate, il possesso di azioni non abbia a superare un numero massimo pari all’1% delle azioni costituenti il capitale sociale;*
- b) di autorizzare altresì il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente ed il Vice Presidente in via tra loro disgiunta, a procedere, con una o più operazioni con le anzidette modalità e negli anzidetti limiti temporali, all’alienazione di tutte o parte delle azioni proprie che la Società dovesse detenere ad un prezzo non inferiore a quello ufficiale ovvero di chiusura rilevato nella seduta precedente ogni singola operazione di vendita, attraverso le normali forme di intermediazione del mercato azionario, con l’intesa che l’importo delle cessioni di azioni detenute riconfluisca, sino alla concorrenza del prezzo di carico, tra le disponibilità iscritte alla “Riserva acquisto azioni proprie”;*
- c) di autorizzare inoltre il Consiglio di Gestione ad utilizzare le azioni proprie in portafoglio anche per l’esercizio di opzioni comunque denominate, sempre che il prezzo di esercizio dell’opzione non sia inferiore a quello di carico;*

*d) di conferire al Consiglio di Gestione, e per esso al Presidente e al Vice Presidente, in via tra loro disgiunta, ogni potere occorrente per dare attuazione alle presenti deliberazioni in conformità alle eventuali prescrizioni delle competenti Autorità.”*

19 marzo 2010

Il Consiglio di Gestione